

Circolare n. 1 AMB/93 del 24 maggio 1993

Circolare della regione Lombardia: applicazione dell'art. 15 del DPR 24/5/88 N. 203

PREMESSA

L'applicazione del DPR 24.5.88 n. 203 ha comportato alcuni quesiti in ordine all'applicazione dell'art. 15, commi a) e b), inerente le procedure autorizzatorie connesse a modifiche sostanziali e a trasferimenti di impianti esistenti.

La presente circolare si propone di fornire indicazioni in relazione all'applicazione dell'art. 15, partendo dalle definizioni di impianto stabilite dal DPR 24.5.88 n. 203 e dal DPCM 21.7.89, al fine di poter raggiungere un comportamento univoco tra i vari enti preposti al controllo.

DEFINIZIONE DI IMPIANTO

Si intende per "impianto" ai fini dell'applicazione dell'art. 15 DPR n.203/1988 lo stabilimento od altro impianto fisso costituito da una o più linee produttive finalizzate ad una specifica produzione che serva per usi industriali o di pubblica utilità per la produzione di beni o servizi e che possa provocare emissioni inquinanti, convogliate o tecnicamente convogliabili in uno o più punti di emissione nell'atmosfera esterna. Quando uno stabilimento è costituito da una sola linea produttiva finalizzata ad una specifica produzione si intende per "impianto" unitariamente l'intero stabilimento.

Quando all'interno di uno stabilimento vi siano più linee produttive finalizzate ciascuna ad una specifica produzione, ciascuna linea può essere considerata a sé quale "impianto singolo".

Gli impianti definiti come sopra, generano emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili ad uno o più punti di emissione.

I soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 6, 12 e 15 DPR n. 203/1988, al fine di individuare il punto ovvero i punti di emissione dello stabilimento impianti", ovvero dei "singoli impianti" all'interno di uno stabilimento, ove tale individuazione non sia desumibile già dagli allegati all'istanza di autorizzazione ex art. 12 DPR n. 203/88, se vogliono avvalersi delle disposizioni di cui al presente regolamento, sono tenuti a trasmettere alla Regione (Assessorato Ambiente ed Energia - Servizio Protezione Aria), una planimetria nella quale sono individuati graficamente gli "impianti" già evidenziati nelle domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del DPR 203/88, o nelle autorizzazioni già ottenute, con l'indicazione per ciascun impianto, dei rispettivi punti di emissione dai quali provengono emissioni inquinanti "convogliate o tecnicamente convogliabili".

A tale situazione così definita, salvo il caso di non corretta rappresentazione, dovrà farsi riferimento ai fini della individuazione delle modifiche agli impianti che dovessero essere successivamente operate, onde stabilire se tali modifiche comportino variazioni che siano o meno sostanziali ai sensi dell'art. 15 lett. a) del DPR n. 203/88 e quindi se necessitino o meno di autorizzazione preventiva.

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 15 LETT. a) DEL DPR N. 203/88 E DEL PUNTO 21) DEL D.P.C.M. 21.7.1989 (MODIFICHE SOSTANZIALI DI IMPIANTI SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA).

Si intendono per "modifiche sostanziali di impianti" sottoposte ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15 lett. a) del DPR n. 203/88 gli interventi modificativi o dell'intero complesso tecnologico-produttivo costituito dallo stabilimento, ove esso sia costituito da un solo impianto ovvero dei singoli impianti posti all'interno dello stabilimento (sostituzione, incremento, modifiche parziali, ecc.), allorchè tali interventi modificativi possano determinare, in relazione alla situazione preesistente, variazioni "qualitative" ovvero "significativamente quantitative" delle emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili.

Al fine di stabilire se gli interventi modificativi degli impianti siano da considerarsi o meno "modifiche sostanziali" ai sensi dell'art. 15 lett. a) DPR n. 203/88 occorre riferirsi innanzitutto alla situazione qualitativa e quantitativa delle emissioni inquinanti secondo la descrizione contenuta negli allegati alla domanda di autorizzazione ex art. 6, 12 e 15 DPR n.203/88 e/o alla planimetria descrittiva degli impianti e dei relativi punti di emissione prevista dal IV capoverso della presente circolare.

Da parte del titolare dell'impianto dovrà essere previsionalmente definito e/o calcolato se la modificazione progettata determini o meno una variazione, qualitativa ovvero significativamente quantitativa, delle emissioni inquinanti precedentemente esistenti.

Per le sostanze previste dal D.M. dell'Ambiente 12/7/90 di cui alla tabella A1, A2, B, C e D si ha variazione qualitativa delle emissioni inquinanti, tale da comportare la necessità di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15 lett. a) del DPR n. 203/88, allorchè la modifica dell'impianto comporti in previsione una variazione del tipo di emissione inquinante.

Si ha sempre variazione qualitativa nel caso di passaggio, nell'ambito di ciascuna tabella, da sostanze appartenenti a classi meno tossiche a sostanze appartenenti a classi più tossiche.

Non si verifica variazione qualitativa nel caso di passaggio a sostanze appartenenti alla medesima classe ovvero a classi meno tossiche nell'ambito di ciascuna tabella.

Si ha comunque sempre variazione qualitativa in riferimento alle sostanze di cui alle classi previste nelle tabelle A1 e A2 del D.M. 12.7.90.

Sino a quando lo Stato o la Regione non disciplineranno diversamente la materia, non si avranno variazioni quantitative che comportino la domanda di variazione di cui all'art. 15 a) del DPR n. 203/88, nei casi in cui le modifiche apportate agli impianti comportino diminuzione o lascino inalterati i quantitativi (flussi di massa) di sostanze inquinanti denunciati o autorizzati.

Il titolare dell'impianto dovrà comunque comunicare alla Regione, almeno sessanta giorni prima di dare inizio alla realizzazione della modifica dell'impianto, le previste variazioni qualitative e non significativamente quantitative delle emissioni inquinanti con una relazione tecnica che comprovi il carattere non sostanziale della modifica ai sensi del DPR n. 203/88 e della presente circolare.

La Regione entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione predetta potrà, motivandola, richiedere l'invio della domanda di autorizzazione preventiva, nel caso in cui venga verificato che la progettata modifica dell'impianto sia una modifica sostanziale, nel senso descritto nella presente circolare o regolamento.

Qualora la progettata modifica dell'impianto comporti variazioni qualitative o significativamente quantitative delle emissioni inquinanti, secondo i criteri interpretativi predetti, il titolare dell'impianto sarà tenuto a presentare alla Regione istanza per autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 15 lett. a) del DPR n. 203/88.

INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 15 LETT. b) DEL DPR N. 203/88

Si intende per "trasferimento dell'impianto in altra località" ai sensi dell'art. 15 lett. B) del DPR n. 203/88 il trasferimento fisico dello stabilimento, (qualora sia costituito da un solo impianto) ovvero dell'"impianto singolo" compreso in uno stabilimento, nel primo caso su di un'area diversa da quella su cui insisteva precedentemente e nel secondo caso al di fuori del perimetro industriale dello stabilimento nel cui ambito l'impianto singolo era originariamente fisicamente compreso.

Non si ha trasferimento dell'"impianto singolo" in altra località ai sensi dell'art. 15 lett. B) del DPR n. 203/88 nel caso di traslazione fisica dell'impianto in area contigua a quella su cui insiste lo stabilimento originario ovvero in area separata da quest'ultima da spazi pubblici o destinati a utilizzazione pubblica quali strade, fasce di rispetto ecc. purché finitimi, sempre che tale traslazione non interessi il territorio di altro Comune. In ogni caso il soggetto che intende ricollocare un impianto deve comunicare alla Regione, almeno sessanta giorni prima del previsto trasferimento, la volontà di effettuarlo e la Regione potrà comunicare entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, una richiesta motivata di autorizzazione preventiva.